



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

Prima Sezione Civile
Lavoro e Previdenza Sociale

Il Giudice del Lavoro, dott. Domenico Commodaro;

Sul ricorso ex art. 28 Legge 20.05.1970 n. 300, iscritto al n. 2863/2008 del R.G.A.C., proposto dalla CISL-MEDICI di Catanzaro, in persona del Segretario Provinciale e legale rappresentante *pro-tempore*, contro l'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "MATER DOMINI" di Catanzaro, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 dicembre 2008;

Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

PREMESSO QUANTO SEGUE

Con ricorso depositato il 17.10.2008, la CISL-MEDICI di Catanzaro conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera "Mater Domini" di Catanzaro, lamentando la sussistenza di una condotta antisindacale ex art. 28 L. n. 300/1970 e rassegnando le seguenti conclusioni: "1. accertare e dichiarare la violazione dell'art. 4, 2° comma, L. 300/1979, per aver l'Azienda Ospedaliera "Mater Domini" di Catanzaro installato dispositivi di rilevazione automatica delle presenze e dell'orario di lavoro di entrata e di uscita dei dipendenti senza il preventivo accordo con le OO.SS. aziendali o, in subordine, autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente; 2. conseguentemente, accertare e dichiarare la configurabilità in capo alla medesima Azienda Ospedaliera di una condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/1970 per aver leso il diritto delle OO.SS. aziendali e dei lavoratori tutti alla preventiva instaurazione della procedura garantista ex art. 4, 2° comma L. 300/1970 in materia di controllo a distanza sull'attività lavorativa; 3. per l'effetto, ordinare all'Azienda Ospedaliera "Mater Domini" di Catanzaro l'immediata cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione di tutti i dispositivi già installati nei locali ed in tutte le pertinenze della suddetta struttura

ospedaliera; 4. ancora ordinare all'Azienda Ospedaliera "Mater Domini" di Catanzaro il ritiro delle comunicazioni n. 849 del 23.7.2008 e n. 4838 del 25.8.2008, nonché di astenersi dal porre in futuro eguali comportamenti illegittimi; 5. condannare l'Azienda Ospedaliera "Mater Domini" di Catanzaro, all'integrale pagamento delle spese e competenze della presente procedura, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge".

Si costituiva l'Azienda Ospedaliera Universitaria "MATER DOMINI" di Catanzaro, eccependo, in via preliminare, la carenza di prova della qualità di Segretario Provinciale della CISL-MEDICI e l'omessa produzione dello Statuto dell'Organizzazione Sindacale ricorrente ai fini dell'accertamento della relativa legittimazione attiva, e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso introduttivo per insussistenza di una condotta antisindacale.

La convenuta, quindi, così concludeva: "In via preliminare ed in rito: - declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente per i motivi di cui ai nn. 1 e 2 del presente atto; In via principale e nel merito: - rigetto integrale del ricorso proposto ex art. 28 St. Lav.; - accertare e dichiarare legittima la condotta adottata dall'A.O.U. Mater Domini di Catanzaro con riferimento all'installazione dell'impianto di rilevazione automatica delle presenze; - comunque condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da districarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore anticipatorio costituito".

All'udienza del 22.12.2008, sentito il Segretario Provinciale della CISL-MEDICI, la causa veniva discussa e assunta in riserva.

RITENUTO QUANTO SEGUE

Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni sollevate dalla convenuta in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'Organizzazione Sindacale ricorrente, giacché vi è, in atti, attestazione della qualità di Segretario Provinciale della CISL-MEDICI in capo al dott. Nino Accorinti (vds. l'attestazione del 9.12.2008, rilasciata dal Segretario Generale della CISL), nonché copia dello Statuto della Federazione CISL-MEDICI, dal quale risulta la piena legittimazione ad agire dell'Organizzazione Sindacale (vds. l'art. 22 dello Statuto del maggio 2005, laddove si afferma che "Alle Strutture Territoriali compete...la rappresentanza degli interessi generali degli iscritti...").

Nel merito, tuttavia, non è ravvisabile una condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Invero, dall'esame della documentazione in atti (vds. le comunicazioni aziendali del 4.03.2008, nel fascicolo della convenuta, e del 23.07.2008, nel fascicolo della ricorrente), emerge che l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini", nel predisporre l'attivazione di un sistema di rilevazione automatica delle presenze (tramite "tesserino marcateempo"), ha agito in adempimento di uno specifico obbligo di legge e per il soddisfacimento di esigenze diverse da quelle previste dall'art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970.

In particolare, l'art. 3 della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), contenente disposizioni per il contenimento della spesa per lavoro straordinario (comma 81) e per la riduzione percentuale delle risorse destinate alla spesa per il lavoro straordinario (comma 82), stabilisce espressamente (al comma 83, concernente il "Divieto di erogazione per compensi per lavoro straordinario non rilevato con sistemi automatizzati") che *"Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze"*.

Ne discende che l'iniziativa assunta dall'Azienda Ospedaliera "Mater Domini", chiaramente imposta dalle prescritte ed improrogabili (cfr. art. 3, co. 82, citato) esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché dalla evidente opportunità di preservare il diritto dei lavoratori alla maggiorazione da lavoro straordinario, trova piena giustificazione nelle riferite disposizioni di legge.

Appare evidente, altresì, che l'Azienda convenuta aveva l'obbligo, giusta previsione di legge, di procedere - a partire dal 2008 - all'installazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, a prescindere da qualsivoglia accordo con le OO.SS..

Tanto si sostiene alla luce del concreto tenore delle disposizioni in esame, che perseguono esigenze affatto diverse da quelle per le quali sussiste l'obbligo del *"previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali"* (art. 4, comma 2, Stat. Lav.).

Invero, mentre l'art. 4, comma 2, della Legge n. 300/1970 sancisce che *"Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la*

possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna", al contrario, l'art. 3 della Legge n. 244 del 24.12.2007 impone, nei termini previsti dal comma 82, l'adozione della rilevazione automatica delle presenze ai fini del contenimento della spesa pubblica.

Tanto già induce al rigetto del ricorso.

Pertanto, va evidenziato che l'organizzazione ricorrente è stata, comunque, resa edotta della imminente installazione delle apparecchiature per la rilevazione automatica delle presenze e, dunque, posta nelle condizioni di interloquire.

Invero, a prescindere dalla conoscenza che la ricorrente abbia avuto della comunicazione del 4.03.2008, con la quale l'Azienda manifestava alle OO.SS. (e, tra queste, alla CISL-MEDICI) la necessità di procedere alla riferita installazione in ossequio alle disposizioni di legge (il Segretario Provinciale della CISL-MEDICI ha negato, in udienza, di avere mai ricevuto tale comunicazione), le parti in causa si sono più volte incontrate, nel maggio 2008, proprio in merito alla regolamentazione e alla rilevazione dell'orario di lavoro.

In particolare, dopo gli incontri senza esito del 9 e 16 maggio 2008 (vds., nel fascicolo di parte convenuta, i relativi verbali, nei quali si dà atto, rispettivamente, della "mancanza del numero legale" e dell'assenza giustificata di alcuni partecipanti), le parti si incontravano nuovamente il 26 maggio 2008, allorquando veniva presentata ed esaminata la "bozza di regolamento dell'orario di lavoro della dirigenza sanitaria e medica" (vds., nel fascicolo di parte convenuta, gli allegati n. 3 e 3 bis), contenente, tra l'altro, la previsione della "rilevazione oraria" mediante "procedura a badge" e delle "modalità di timbratura" mediante "marcatura personale del proprio badge".

Pertanto, appaiono comunque infondate le doglianze della ricorrente in ordine alla asserita unilaterale attivazione, da parte dell'Azienda Ospedaliera "Mater Domini", del sistema automatico di rilevazione delle presenze.

S'impone, dunque, alla luce delle complessive considerazioni esposte, il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio - liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito - seguono la soccombenza a vanno poste a carico della ricorrente CISL-MEDICI di Catanzaro.

P.Q.M.

1. **Rigetta** il ricorso;
 2. **Condanna** la CISL-MEDICI di Catanzaro, in persona del Segretario Provinciale e legale rappresentante *pro-tempore*, a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 600,00, oltre accessori di legge, e distratte ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito;
 3. **Manda** alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti
- Catanzaro, 16 febbraio 2009

IL GIUDICE DEL LAVORO

dot. Domenico Commodaro

Depositato in Cancelleria
oggi 16 FEB 2009

Laurea